



COMUNE DI MAGASA
Provincia di Brescia

Via Garibaldi n. 1 - 25080 Magasa (Bs) -
tel.0365.745010 fax 0365.74049
Cod. Fisc. 00571420173 - Part. I.v.a. 00570990986

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 / 26.06.2021

Adunanza straordinaria - Seduta Pubblica
Prima Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **9.30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il **CONSIGLIO COMUNALE**.

	Componenti	Presenti / Assenti
	Il Sindaco:	==
1.	Venturini Federico	Presente
	I Consiglieri:	==
2.	Mazza Tommaso	Presente
3.	Ghidoni Laura	Assente
4.	Pace Giovanni Pietro	Presente
5.	Venturini Vittoria	Assente
6.	Mazza Silvano	Presente
7.	Raineri GianLuigi	Presente
8.	Stefani Carlo	Presente
9.	Chiesa dr Maurizio	Presente
10.		
11.		
	TOTALE PRESENTI	- 10 -
	TOTALE ASSENTI	- 2 -

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Romanello il quale provvede alla redazione del presente verbale; Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Venturini Federico in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- DATO ATTO che il D.Lgs. n. 116 del 3.09.2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, prevede nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;
- RILEVATO che con la nuova norma viene fornita una nuova definizione di rifiuto, che va a scardinare le regole adottate fino ad oggi, vale a dire se fino ad ora i Comuni avevano la possibilità di classificare i “rifiuti assimilati agli urbani” con apposito regolamento di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, adesso l’individuazione autonoma di tali fattispecie non è più possibile, essendo venuto meno il concetto di assimilazione;
- PRECISATO pertanto che a decorrere dal 1° gennaio 2021, solo i rifiuti indicati nell’allegato “L- quater” della parte IV del Codice Ambientale, prodotti dalle attività riportate nell’allegato “Lquinquies”, saranno qualificabili come “rifiuti urbani” e andranno trattati come tali;
- DATO ATTO che in merito a tale disposizione legislativa, è stato abrogato il comma 2, lett. e) dell’art. 195 del D.Lgs. n.152/2006, che forniva indicazioni circa i criteri qualitativi e quali- quantitativi da assumere per l’assimilazione di rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- RILEVATO che ora, la definizione di rifiuto è dettata esclusivamente dall’art. 183 del Codice ambientale, dove sono esplicitate le diverse declinazioni di rifiuto, in base alle caratteristiche possedute;
- VISTO che la nuova normativa precisa che non possono essere qualificati come rifiuti urbani quelli derivanti dalla produzione agricola, dalla silvicoltura, dalla pesca, dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione;
- RILEVATO che l’ulteriore novità, rilevante per la gestione TARI, attiene alle indicazioni dettate dall’allegato “L-quinquies” alla parte IV del TUA. Tale documento, infatti, riguarda le utenze non domestiche, i cui rifiuti possono essere considerati urbani e ciò significa che le attività escluse dal suddetto elenco non potranno più servirsi del servizio posto in essere dal Comune o dal gestore a cui questo ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti;
- PRECISATO che nell’allegato “L-quinquies” che individua le attività che producono rifiuti ex- assimilati, ora classificati come urbani, è assente la categoria relativa alle “attività industriali con capannoni di produzione”, presente invece nell’analogo elenco delle utenze non domestiche previste dal regolamento attuativo del decreto Ronchi (D.P.R. n. 158/1999), disciplinante il metodo normalizzato;
- VISTO quanto precisato nel paragrafo precedente, vale a dire l’assenza della categoria “attività industriali con capannoni di produzione”, nell’allegato “L-quinquies”, si può dedurre che tutte le utenze non domestiche facenti parte di questa categoria, dalla combinazione delle norme, possono essere produttive di rifiuti speciali per le superficie di lavorazione industriale ma anche di rifiuti urbani per le superfici di mense, uffici, servizi, depositi o magazzini non funzionali all’attività produttiva;
- EVIDENZIATO che l’art.3, punto 12, del predetto d. lgs. n.116/20 ha modificato il comma 10 dell’articolo 238 del d. lgs. n.152/06 come di seguito riportato: “10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la

possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla modifica del “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI” adeguandolo all'applicazione del Decreto Legislativo n. 116 del 3.09.2020;

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 che prevede il termine del 30 giugno 2021 per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, e art. 153 del medesimo Testo Unico dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria, Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021, così come emendato nella precedente votazione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI” aggiornato al Decreto Legislativo n.116 del 03.09.2020, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 46 articoli e un allegato;
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 ;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019;
- 6) Che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto opportuno rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Venturini Federico
Romanello

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Magasa, . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Romanello

Albo Pretorio n° 0 del 2017

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata il giorno 27.07.2021 sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009) ove rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Magasa, 27.07.2021

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . . . :

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)

controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

Magasa, 27.07.2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Romanello

(IN CASO DI ADOZIONE O APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO)

Questa deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio in giorno 27.07.2021 per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il giorno . . .

Magasa, 27.07.2021

Dott.ssa Laura Romanello

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Dott.ssa Laura Romanello

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 26.06.2021 .

=====

PARERE T.U. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 – COMMA 1°.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEI SERVIZIO

Per quanto di competenza:

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000 in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica, in relazione alla proposta della presente deliberazione;

Parere contrario alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto per i seguenti motivi: nessuno.

Magasa, 26.6.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO